

ACCESSO CIVICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

[Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.](#)

NOTA INFORMATIVA

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013) che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla [legge 241 del 1990](#). Se ne differenzia per l'oggetto in quanto l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità in quanto mentre [il diritto di accesso "ordinario"](#) è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

PRESENTAZIONE RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata sul [modulo](#) appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all' indirizzo: info@comune.gavazzana.al.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.gavazzana@cert.ruparpiemonte.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Gavazzana - Piazza Don Carlo Sterpi - 15063 - Gavazzana (AL)
- tramite fax al n. 0143/1500464;
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 – martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

PROCEDIMENTO

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche al Responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Trasparenza.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che data la elementare struttura organizzativa dell'ente è il Sindaco, il quale, verificata la sussistenza

dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Segretario Comunale Dr.ssa Domenica La Pepa, già nominato, con decreto del Sindaco n. 1 del 26.06.2012 quale Responsabile dell'anticorruzione e che l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge "di norma" le funzioni di responsabile per la trasparenza; presente in sede nei giorni di Martedì 15:00/18:30 – Mercoledì 10:30/13:30

STRUMENTO DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.